

# COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

## Provincia di Napoli

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	35
Del	27/11/2015

<b>OGGETTO</b>	<b>Approvazione Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni di iniziative organizzate e gestite dal Comune.</b>
----------------	--

L'anno 2015 il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 16,00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il consiglio comunale, previa regolare convocazione, nelle forme prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, con appositi avvisi notificati a mezzo messo comunale ai singoli consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.	N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	ANTONIO RUSSO (sindaco)	X		12	VALERIO CATAPANO	X	
2	JESSICA ROMITO	X		13	ANTONIO BOSONE		X
3	MICHELE RAINONE	X		14	AGOSTINO TORINO	X	
4	GIUSEPPINA PARISI	X		15	LUISA BIFULCO		X
5	MARIAGRAZIA NAPPI	X		16	SILVANA NAPPI	X	
6	ORNELLA MANZI	X		17	ANDREA D'ALIA	X	
7	CARMINE ALLOCCA	X					
8	SALVATORE IERVOLINO	X					
9	GIOVANNI COZZOLINO	X					
10	CARMINE CASTALDO TUCCILLO	X					
11	VALENTINA SOMMESE	X			<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

Partecipa alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, il dott. Girolamo Martino, Segretario Generale.

***Vista***

- la proposta del Consigliere Castaldo Tuccillo quale presidente della Commissione consiliare per le attività produttive avente ad oggetto: ***“Approvazione Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni di iniziative organizzate e gestite dal Comune.”***

Il Consigliere D’Alia dichiara che quello che è successo durante la Commissione consiliare all’uopo convocata per l’approvazione del regolamento che oggi si va ad approvare è la prova che quando c’è collaborazione e spirito costruttivo si riesce a lavorare bene ed in sintonia .Il lavoro svolto nella Commissione con l’accoglimento della proposte migliorative apportate al regolamento stesso rende evidente che quando c’è intelligenza fra tutte le parti si può fare un buon lavoro condiviso ed utile per la comunità. Pertanto il sottoscritto dichiara di votare favorevolmente il regolamento sulle sponsorizzazioni.

***Visto***

- il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’articolo 49 del TUEL n. 267/2000;  
- A voti unanimi.

**DELIBERA**

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: ***“Approvazione Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni di iniziative organizzate e gestite dal Comune.”***

**Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni di iniziative organizzate e gestite dal Comune.**

**Il Presidente della Commissione Consiliare per le Attività Produttive**

**Visto**

- *L'articolo 119 del TUEL n. 267/2000 che attualmente si riporta:*
- *1. In applicazione dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.*

**Rilevato**


- *Che in applicazione della suddetta norma la Commissione Consiliare per le attività produttive ha elaborato un apposito regolamento costituito da n. 19 articoli;*

**Considerato**

- *Che la su richiamata fonte normativa costituisce un utile opportunità alternativa di finanziamento delle attività amministrative di competenza del Comune ammessa dalla legge;*

**PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) *Di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni di iniziative organizzate e gestite dal Comune costituito da n. 19 articoli, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;*
- 2) *Di darsi atto che il suddetto Regolamento entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione.*



Il Presidente  
*Gerente*



**COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO**  
**Provincia di Napoli**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI DI  
INIZIATIVE ORGANIZZATE E GESTITE DAL COMUNE.**

## **Regolamento delle sponsorizzazioni**

### **Indice**

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni
- Art. 4 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive
- Art. 5 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni
- Art. 6 - Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione
- Art. 7 - Esclusiva generale e commerciale
- Art. 8 - Scelta dello sponsor
- Art. 9 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor
- Art. 10 - Affidamento diretto
- Art. 11 - Aspetti contabili e fiscali
- Art. 12 - Regolamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione
- Art. 13 - Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto
- Art. 14 - Incentivazione della produttività
- Art. 15 - Trattamento dei dati personali
- Art. 16 - Qualificazione dello sponsor
- Art. 17 - Controlli
- Art. 18 - Rinvio
- Art. 19 - Entrata in vigore

## **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune di San Gennaro Vesuviano, in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 della Legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 120 del D.Lgs. 42/2004, dell'art. 26 del D.Lgs. 163/2006, e con riferimento all'art. 1, comma 1-bis, della Legge 241/1990.
2. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità (innovativa) di finanziamento delle attività del Comune di San Gennaro Vesuviano e paesi confinanti ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte (sponsee o sponsorizzato) la quale le garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello sponsee(sponsorizzato) costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;
  - b) per "sponsorizzatore" o "sponsor": il soggetto (privato o persona giuridica o fisica o ditta) che, al fine di incrementare la notorietà dei propri marchi o loghi distintivi, denominazione o ragione sociale, stipula il contratto di sponsorizzazione con il comune di San Gennaro Vesuviano;
  - c) per "sponsorizzato" o "sponsee": il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i loghi o marchi distintivi o ragione sociale dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
  - d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor.
2. Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l'offerta al Comune, a titolo di liberalità, di somme di denaro o di altre utilità, effettuata in occasione di iniziative organizzate dal Comune stesso.

## **Art. 3 - Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni**

1. Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta Comunale nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione. Nel corso dell'anno la Giunta può altresì formulare indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione.
2. Nell'ambito della propria competenza, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.
3. Il ricorso alle sponsorizzazioni può comunque riguardare tutti i beni ed i servizi a carico del bilancio comunale.
4. Possono essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.

#### **Art. 4 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive**

1. Il Comune rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:
  - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
  - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie iniziative;
  - c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
  - a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
  - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco , prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, **gioco d'azzardo**;
  - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.
3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:
  - a) non sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
  - b) si trovano in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
  - c) non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 del 13 agosto 2003 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:
    - diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
    - diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
    - diritti dei lavoratori;
    - rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
    - obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
    - obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.

#### **Art. 5 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni**

1. I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune è parte possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:
  - a) somme di denaro;
  - b) forniture di beni(tutto quello che riguarda l'abbellimento urbanistico:panchine,fioriere,tabelloni e similari ), servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor.
2. In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.
3. **Le forniture di cui al comma 1, lettera b) devono essere realizzate nel rispetto del decoro urbano ed architettonico dei luoghi rispettando il progetto- le linee guida e/o le indicazioni approvate dalla Giunta Comunale**

## **Art. 6 - Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione**

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono almeno definiti:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) gli obblighi delle parti;
- c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
- d) la durata del contratto;
- e) l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
- f) i controlli sull'attività dello sponsor;
- g) la facoltà di recesso da parte del Comune;
- h) la risoluzione del contratto per inadempimento;
- i) la competenza del foro competente in caso di controversie;
- j) la disciplina delle spese contrattuali.

2. Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve essere inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

## **Art. 7 - Esclusiva generale e commerciale**

1. Il Comune può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale ove lo ritenga opportuno per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.

2. Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:

- a) esclusiva generale: comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di sponsor unico del Comune per un determinato periodo;
- b) esclusiva commerciale: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto, categoria merceologica o di attività.

3. Ove il Comune intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale, evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste.

## **Art. 8 - Scelta dello sponsor**

1. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

2. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

3. L'avviso o bando è pubblicato all'albo pretorio, sul profilo di committente del Comune e con altre eventuali modalità ritenute di volta in volta le più adeguate in relazione alla specifica procedura, al corrispettivo atteso ed ai potenziali partecipanti.

4. L'avviso o bando deve indicare almeno:

- l'oggetto della sponsorizzazione;
- i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva;
- le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a 15 giorni;
- l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;



- i criteri di valutazione delle offerte;
- l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
- l'eventuale diritto di prelazione a norma del successivo art. 9;
- l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.

5. Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo.

6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere, fra l'altro:

- le dichiarazioni richieste dall'avviso;
- l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente regolamento;
- l'impegno ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.

### **Art. 9 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor**

1. Deliberata l'opportunità della proposta da parte della Giunta, predispone apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 8, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonchè il diritto di prelazione a favore dell'originario promotore ai sensi del comma 2 del presente articolo. Alla pubblicazione dell'avviso o bando segue l'espletamento della selezione.

2. Terminata la procedura di selezione, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.

### **Art. 10 - Affidamento diretto**

1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:

- a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art. 8;
- b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
- c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad **euro 5.000,00 (IVA esclusa)**.

2. In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del procedente.

### **Art. 11 - Aspetti contabili e fiscali**

1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio e nel P.E.G. ad inizio anno, o durante l'anno con variazione, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.

2. Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.

3 Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere nè è sostitutivo di tale obbligo.

4. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di

sponsorizzazione.

#### **Art. 12 - Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione**

1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 30% al momento della conclusione del contratto e nella misura restante entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa correlata.
2. Se richiesto dal Comune, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

#### **Art. 13 - Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto**

1. Il Comune può prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale.
2. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso meramente marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta.

#### **Art. 14 - Incentivazione della produttività**

1. Al fine di incentivare la produttività ed il miglioramento organizzativo, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, il fondo per il trattamento economico accessorio dei dipendenti può essere incrementato di una quota percentuale dei corrispettivi (IVA esclusa) effettivamente introitati nell'anno dal Comune per contratti di sponsorizzazione, con esclusione delle sponsorizzazioni reperite ai sensi del precedente articolo.

#### **Art. 15 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art.13 della legge 31.12.1996, N.665 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è il comune di San Gennaro Vesuviano in persona del suo sindaco che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

#### **Art. 16 - Qualificazione dello sponsor**

1. Qualora i lavori, i servizi e le forniture siano acquisiti o realizzati a cura dello sponsor, lo stesso, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione per gli esecutori dei contratti pubblici.
2. Per i lavori pubblici, le imprese esecutrici devono possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente al momento dell'affidamento.

#### **Art. 17 - Controlli**

1. L'ufficio procedente impartisce le prescrizioni opportune in ordine all'esecuzione del contratto di sponsorizzazione e vigila sul suo adempimento.
2. I contratti di sponsorizzazione sono inoltre soggetti a controlli da parte dell'ufficio individuato come competente, al fine di accertare la correttezza di quanto convenuto sia sotto il profilo normativo che per gli aspetti procedurali, tecnici, organizzativi e finanziari.

#### **Art. 18 - Rinvio**

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge ed ai regolamenti comunali applicabili.

#### **Art. 19 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio della delibera di approvazione.

**COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO**  
(PROVINCIA DI NAPOLI)

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni di iniziative organizzate e gestite dal Comune.**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

FAVOREVOLE

San Gennaro Vesuviano, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Dott. Girolamo Martino



*Girolamo Martino*

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
Dott. Michele Rainone



Il Segretario Generale  
Dott. Girolamo Martino

### Certificato di pubblicazione

(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, per restarvi per 15 giorni consecutivi, a partire dal 03 DIC. 2015.

San Gennaro Vesuviano, 03 DIC. 2015

Il responsabile dell'albo pretorio

### Si attesta

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_,

- siccome dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n.267;  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art.134, comma 3, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

San Gennaro Vesuviano,

Il Segretario Generale  
Dott. Girolamo Martino

### Si attesta

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03 DIC. 2015

San Gennaro Vesuviano, 03 DIC. 2015

Il responsabile dell'albo pretorio